

Egr.

On. Coppola Paolo

Egr. Onorevole, come da accordi intercorsi, si invia un elenco delle norme che attualmente regolano il procedimento notificatorio. Tali norme, spesso accompagnate da Circolari dei vari Ministeri interessati e dalla Giurisprudenza, sono spesso interpretate in vari modi delineando un quadro di difficile applicazione per le figure atte alla notificazione.

Normativa in materia di notificazioni

Va premesso che la norma principale di riferimento per la figura del messo comunale è l'art. 10 della legge 265/1999, di cui si riporta di seguito uno stralcio del testo:

Legge 265/1999 art. 10 Notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

(omissis)

Per quanto riguarda invece la copiosa e diversificata normativa che regola i procedimenti di notificazione, questa si differenzia per lo più in base alla materia a cui si applica e per le figure di notificatore che vengono di volta in volta individuate, quando non introdotte ex novo, e la cui competenza può essere più o meno estesa sia sotto il profilo del territorio che delle procedure a cui possono essere abilitate.

L'elenco riportato qui di seguito non è esaustivo ma comprende la legislazione fondamentale concernente la notificazione di atti amministrativi e di quelli legati al processo tributario e copre percentualmente la quasi totalità dei procedimenti.

1) artt. 137 e segg. Codice di Procedura Civile.

Le norme riguardano il processo civile ma di fatto costituiscono la legislazione fondamentale di riferimento in materia di atti amministrativi, nonostante i numerosi problemi di adattamento ad un diverso ambito che ne derivano. Costituiscono comunque una regolamentazione organica e bilanciata del procedimento notificatorio e assicurano un meticoloso e studiato equilibrio fra i diversi e sovente contrapposti interessi tutelati dalla processo stesso.

2) Art 60 DPR 29.9.1973 n. 600.

E' la norma principale in materia di notificazione di atti finanziari (avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione etc. emanati dall'Agenzia delle Entrate). La norma apporta numerose deroghe a quanto dettato in materia dal codice di procedura civile, di cui mantiene però sostanzialmente la struttura portante. Gli atti cosiddetti finanziari costituiscono dal punto di vista patrimoniale l'aspetto più rilevante e per tale motivo più delicato nell'attività professionale del notificatore, sia esso il messo comunale o il messo speciale dell'Agenzia delle Entrate.

3) Art. 26 DPR 602/1973.

E' la norma di riferimento per la notificazione delle cartelle esattoriale, prevede in modo esplicito la possibilità di avvalersi della PEC di cui però non definisce in alcun modo le modalità specifiche di utilizzo.

4) **Art. 2 R.D. 14.4.1910 n. 639.**

Individua le norme di riferimento e le figure competenti alla notificazione degli atti relativi al procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, ovvero il codice di procedura civile relativamente al primo aspetto e ufficiale giudiziario e messo di conciliazione relativamente al secondo.

5) **Art. 1, commi 158, 159, 160, 161 della Legge 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007):**

Riguarda la notificazione degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alle entrate patrimoniali dello Stato di cui al R.D. 639/1910 (vedi sopra), questi ultimi limitatamente agli atti provenienti dagli enti locali. Prevede la creazione di una nuova figura di notificatore nominato a seguito di un apposito corso di formazione e del superamento di un esame di idoneità. Contempla inoltre l'equiparazione della raccomandata AR alla notifica (solo per gli atti di accertamento dei tributi locali).

6) **Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale.**

L'art. 14 regola le modalità di contestazione e notificazione della violazione, l'art. 18 concerne la notifica dell'ordinanza ingiunzione che può essere eseguita anche per posta da parte dell'ufficio che adotta l'atto (vedi seguente).

7) **Art. 201 Legge 30.4.1992 n. 285 Codice della Strada.**

Concerne la notificazione delle violazioni al Codice della Strada; anche questa norma, sebbene fondamentalmente si basi sul codice di procedura civile, contempla delle deroghe in particolare per quanto riguarda l'individuazione dell'indirizzo di riferimento per l'attività notificatoria.

8) **Art. 16 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.**

Regola in modo autonomo le notificazioni nell'ambito del processo tributario.

9) **R.D. 6 maggio 1940 n. 635**

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n° 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Articolo 9

I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale.

La relazione della notifica, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.

La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenti legalmente, rilasci ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento.

10) **Art. 30 comma 4 D.L. 31.5.2010 n. 78. Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS.**

Riguarda la notificazione dell'avviso di addebito, atto con valore di titolo esecutivo, per cui è previsto anche il ricorso alla trasmissione via PEC, ma che contempla la competenza del messo comunale e dell'agente di polizia municipale solo subordinatamente alla stipula di apposita convenzione fra Comune ed INPS.

11) **Artt. 20, 21, 23 DPR 8.6.2001 n. 327 Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità.**

Riguarda la notificazione di atti relativi al procedimento di espropriazione con la particolarità di limitare la competenza alla figura dell'ufficiale giudiziario.

12) Artt. 8, 10-bis e 21-bis legge 241/1990 Norme sul procedimento amministrativo.

Si tratta di norme per le quali è prevista la mera comunicazione tranne per l'art. 21-bis che prevede la notifica nei casi di irreperibilità del destinatario. Sia l'art. 8 che il 21-bis prevedono forme alternative alla notifica nei casi in cui per il numero dei destinatari la comunicazione non sia possibile o sia particolarmente gravosa mediante forme alternative di pubblicità scelte dalla P.A.

13) Legge 890 del 20.11.1982. Notificazioni a mezzo del servizio postale.

L'art. 12 consente all'ufficio che adotta l'atto di eseguire la notifica senza l'intermediazione di un agente notificatore ma avvalendosi del servizio postale. L'art. 14 ha la stessa funzione in riferimento agli atti finanziari per i quali era necessaria apposita norma, trattandosi di atti da notificarsi con procedimento speciale.

La norma assume particolare importanza in quanto richiamata dall'art. 48 del CAD che equipara la trasmissione via PEC a notifica postale.

La notificazione tramite Posta Elettronica Certificata

L'art. 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ha equiparato la trasmissione del documento informatico effettuata ai sensi DPR 68/2005 (istitutivo della PEC) alla notifica per mezzo della posta.

Tale norma, che di primo acchito parrebbe legittimare una modalità digitale della notifica, di fatto presenta spiccate problematiche, derivanti sia dalla formulazione stessa del testo, sia dal mancato rinvio alla variegata normativa speciale che regola attualmente (vedi elenco precedente) la materia "notificazioni".

E' discutibile in particolare la scelta di richiamare la notifica postale, che costituisce di per sé una specialità nella specialità a causa delle limitazioni che pone relativamente ai soggetti abilitati e delle problematiche interpretative che presenta in merito alla competenza territoriale degli stessi.

Conseguenza immediata di dette criticità è la sentenza n. 6087/06/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ⁽¹⁾ che sancisce non la semplice nullità, ma addirittura l'inesistenza della notifica effettuata tramite posta elettronica certificata, individuando pertanto nella scelta del soggetto notificante un vizio di gravità tale da non poter essere in alcun modo sanato.

Va inoltre notato che l'art. 48 CAD nulla dice in merito all'attuazione pratica della notificazione tramite PEC, che necessita al contrario, così come avviene per il procedimento "analogico", di una dettagliata regolamentazione. Vedasi al proposito quanto previsto dal legislatore, in un diverso ambito, con l'art. 3 bis ⁽²⁾ introdotto nella legge 53/1994 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) dal DL. 179/2012.

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (codice amministrazione digitale)

Art. 48. Posta elettronica certificata.

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata.

1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.

1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

⁽¹⁾ **Sentenza del 24/06/2014 n. 6087 - Comm. Trib. Prov. Milano -**

Sezione/Collegio 21

Omissis... E' pacifico che l'avviso di rettifica è stato inviato dalla Agenzia alla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata che erroneamente l'Agenzia parifica alla notifica per posta. Come è noto "una notificazione può dirsi giuridicamente inesistente quando il relativo atto esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni". La notifica a mezzo p.e.c. se non espressamente prevista da una norma deve ritenersi esca fuori dal modello legale delle notificazioni e nessuna norma autorizza possa avvenire la notifica di un accertamento e/o di una rettifica a mezzo p.e.c. Trattandosi di inesistenza della notifica e non di nullità non può trovare applicazione la sanatoria invocata dall'Ufficio doganale.

E' evidente che se deve ritenersi inesistente l'avviso di rettifica non può prendersi in considerazione l'atto di irrogazione sanzione che proprio in un valido avviso di rettifica trova il suo necessario presupposto.

I ricorsi riuniti vanno pertanto accolti.(omissis).

⁽²⁾ **Legge. 21.1.1994 n. 53**

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

Art. 3-bis.

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. **L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:**

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) [gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto];
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

Per completezza si elencano infine qui di seguito ulteriori norme che prevedono la notificazione degli atti da parte del **Messo Comunale**.

1) R.D. 14 agosto 1920, n. 1285

Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche.

Art. 5

La domanda è affissa in copia, per quindici giorni, all'albo pretorio del comune in cui cadono le opere di presa o in cui si trova l'opificio situato sopra acqua pubblica e un estratto di essa è pubblicato nel Foglio degli annunci legali della provincia ed affisso all'albo pretorio degli altri comuni compresi fra la presa e la restituzione delle acque.

L'amministrazione può disporre che si omettano le formalità di pubblicazione nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione di pochissima entità. In base ai risultati dell'istruttoria, nella quale si osserverà, in quanto possibile, il disposto del successivo art. 13 e agli accertamenti locali praticati dal genio civile, il ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del consiglio superiore delle acque, emette il decreto che fa obbligo al riconoscimento dell'utenza in tutto o in parte o respinge la domanda.

Il decreto è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o di **messo comunale**, consegnandone copia all'interessato o a persona sua familiare, o, in mancanza, al sindaco del comune in cui si trovano le opere di presa della derivazione o l'opificio situato sopra acqua pubblica. Del decreto è trasmessa copia al ministero delle finanze.

2) R.D. 3 giugno 1940 n. 1357.

Regolamento, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

Art. 20. Il parere pronunciato dalla Commissione provinciale ai termini del precedente articolo, ove sia favorevole all'imposizione del vincolo, è comunicato dal Ministero all'interessato entro il termine di cui all'art. 9 della legge per mezzo del **nesso comunale**

- 3) Legge 5 novembre 1971, n. 1086** Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Art. 12. (Sospensione dei lavori).

Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di **nesso comunale**, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori. I lavori non possono essere ripresi finché la prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.

Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perché ne curi l'osservanza.

- 4) Legge 25 novembre 1971, n. 1096** Disciplina dell'attività sementiera

Art. 34.

Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza.

Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve:

- 1) contestare immediatamente l'infrazione accertata;
- 2) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di **nesso comunale**;

- 5) Art. 2 Legge 24.1.1978, n. 27.**

Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche riguarda la notificazione relative al processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione

- 6) Legge 23.12.1978 n. 833** Istituzione del servizio sanitario nazionale.

Art. 35 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale). Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite **nesso comunale**, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

omissis...

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

- 7) DPR 23 dicembre 1978, n. 915** Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Art. 119 Notificazione dei provvedimenti.

Notificazione dei provvedimenti – “Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennità disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del **nesso comunale** nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890”.

8) DL 23 gennaio 1982 n. 9 Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti

Art. 3: ...omissis ...

Nei quindici giorni successivi alla delibera di individuazione delle aree, il sindaco dispone la occupazione d'urgenza e, direttamente od a mezzo di suo delegato, la esegue con contestuale redazione dello stato di consistenza e procede alla consegna al soggetto che deve eseguire l'intervento. I soggetti interessati all'occupazione di cui al comma precedente sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziale delle operazioni su indicate mediante avviso a mezzo del **Messo Comunale**, nonché con affissione dell'avviso stesso all'albo del comune ... omissis ...

9) Dpr 4 ottobre 1986 n. 902

Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali.

Art. 9

La volontà di avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo (Nell'ipotesi in cui i comuni intendano avvalersi della facoltà di riscatto dei servizi affidati in concessione a privati) deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente art. 2. Entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l'ente concedente deve notificare al concessionario l'atto di preavviso a mezzo dell'ufficiale giudiziario o se il destinatario ha il domicilio nel comune, a mezzo del messo di conciliazione oppure del **nesso comunale**.

10) DPR 6.6.2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Art. 70 1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di **Messo Comunale**, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.

Considerando la tematica della notificazione atti complessa e vasta si resta a disposizione per una fattiva collaborazione.

Cordialmente

Pietro Tacchini
Pres. Naz. A.N.N.A.

Verona 08 aprile 2015